



COMUNE DI SENORBI'
PROVINCIA SUD SARDEGNA

Bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2020

Al fine di far fronte tempestivamente alle difficoltà economiche dei nuclei familiari, accentuate in queste mensilità dall'emergenza causata dal COVID -19, è indetto il Bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per il periodo Maggio - Dicembre 2020;

VISTI

- Art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione;
- Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/1 del 17.04.2020 ;
- Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.343 del 12 agosto 2020 di integrazione (pubblicato sulla G.U. n.247 del 01/10/2020) ;
- La D.G.C. n. 96 del 30.11.2020;
- Determinazione Responsabile Servizio Sociale n.349 DEL 15.12.2020;

Il Responsabile del Servizio

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso alle graduatorie degli aspiranti al contributo per l'integrazione dei canoni di locazione per il periodo Maggio - Dicembre 2020.

Scadenza presentazione domande 31/12/2020.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al contributo

Possano essere ammessi al Fondo soltanto i soggetti in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

- a) La residenza anagrafica nel Comune di Senorbì deve sussistere al momento della presentazione della domanda; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- b) Il Contratto deve:
 - Risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
 - Sussistere al momento della presentazione della domanda;
 - Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.
- c) Sono esclusi i titolari di Contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
- d) Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località nel territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla

base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

- e) Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- f) I richiedenti devono rispettare i seguenti requisiti di reddito:

Fascia A

ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS che per l'anno 2020 è pari a € **13.392,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B

ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari ad € **14.162,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

Fascia C (Ulteriore Fascia Integrata con le disposizioni del recente decreto ministeriale n.343 del 12 agosto 2020 (pubblicato nella G.U. n.247 del 1/10/20)

ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a €35.000,00 che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo- maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

Il contributo di cui alla L. 431/1998 non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del "Reddito di cittadinanza".

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento dell'erogazione del contributo.

Art. 2 - Nucleo familiare -

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda (l'ufficio Servizi Sociali potrà disporre delle verifiche riguardanti lo stato di residenza anche tramite altri uffici o istituzioni in caso di ragionevoli dubbi su quanto dichiarato).

Art. 3 - Criteri per la formazione della graduatoria -

- a) Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza al contenuto del presente bando;
- b) Sarà formulata una graduatoria comunale per il periodo Maggio-dicembre 2020, distinta in fascia A in fascia B e nell'ulteriore fascia prevista con Decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.343 del 12/08/2020.

La graduatoria, con valore di notifica e con la sola indicazione del numero di protocollo dell'istanza, sarà pubblicata all'albo pretorio. Avverso la graduatoria è possibile proporre ricorso entro 10 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 4 -Calcolo del contributo -

Il calcolo del contributo spettante a ciascun soggetto avente diritto viene effettuato con riferimento ai criteri fissati dalla Regione Sardegna ed indicati all'art. 6 "Contributi concedibili" del Bando allegato alla Determinazione Regionale n. 11278/593 del 21/04/2020.

Ai fini del presente bando, verrà quantificato il contributo dalla data del 1° Maggio 2020 e, comunque, dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta e fino al 31 Dicembre 2020.

Il fondo trasferito dalla Regione Autonoma Sardegna al Comune di Senorbi verrà poi ripartito tra i Beneficiari in

maniera proporzionale.

Art. 5 - Modalità di erogazione del contributo -

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo previa verifica che i requisiti dichiarati in fase di presentazione dell'istanza siano stati mantenuti per tutto il periodo cui l'istanza si riferisce e previa verifica della regolarità nei pagamenti del canone di locazione.

Art. 6 -Presentazione delle domande -

Al fine di limitare l'accesso agli uffici pubblici, le istanze dovranno essere trasmesse preferibilmente tramite pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.senorbi.ca.it

E' comunque ammessa la presentazione dell'istanza anche a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Senorbì via Lonis 34 o a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 31 Dicembre 2020.

Il Comune non si assume nessuna responsabilità in merito ad eventuali disguidi postali.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata saranno escluse.

Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per gli altri componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle altre condizioni reddituali dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.

Art. 7 - Documenti da allegare alla domanda -

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato o depositato per la registrazione;
- Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F23) o copia di adesione al D. L.gs 23/2011, art. 3 "Cedolare secca";
- Attestazione ISEE in corso di validità (indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159) del nucleo familiare;
- Copia documento di identità in corso di validità;
- Copia di regolare titolo di soggiorno (solo per gli immigrati extracomunitari);
- Dichiarazione "Allegato 1" nel caso in cui l'Isce sia compreso fra € 14.162,01 ed € 35.000,00;
- Copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di maggio 2020 sino al mese di Dicembre 2020, firmate per quietanza dal locatore.

Art. 8 - Controlli e sanzioni -

Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, sulla veridicità della documentazione presentata. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando le denunce alle Autorità competenti.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali - Responsabile del Procedimento -

Istruttore Amministrativo Carla Soi -Tel.07098012328 e-mail: serv.sociali@comune.senorbi.ca.it

Senorbì, 15 Dicembre 2020

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Alessandro Pireddu